

ARI Varese

Da ente morale ad Associazione di
Promozione Sociale



The image features a solid orange background. In the top-left corner, there are three vertical bars of varying heights, each composed of several overlapping semi-transparent circles. In the bottom-right corner, there are four vertical bars of increasing height from left to right, also composed of overlapping semi-transparent circles.

Perchè cambiare?



Terzo Settore

L'introduzione e la valorizzazione del Terzo Settore in Italia rispondono alla necessità di creare un modello di sviluppo che integri Stato, mercato e società civile, promuovendo il bene comune e la partecipazione attiva dei cittadini.

Quadro normativo e riconoscimento giuridico:

Con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), lo Stato italiano ha voluto dare un quadro normativo chiaro e organico alle associazioni, riconoscendone il valore e facilitandone lo sviluppo. Il Codice ha introdotto strumenti come il 5x1000, la Riforma del Terzo Settore e la costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Caratteristiche di un ente del Terzo Settore

- la natura **giuridica privata** (con statuto o atto costitutivo)
- l'**assenza di scopo di lucro**
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di **utilità sociale, nonché dell'interesse generale**
- il ricorso a **forme di azione volontaria** o di produzione e scambio di beni e servizi.



ApS o OdV

Associazione di Promozione Sociale

*ente del Terzo settore costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo **svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari** o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati*

Organizzazione di Volontariato

*organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo **svolgimento prevalentemente in favore di terzi** di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati*



Vantaggi

- Agevolazioni (es. defiscalizzazione delle erogazioni liberali)
- Assenza di scopo di lucro e commercialità: concetti separati
- Possibilità di accedere al 5 per mille
- Possibilità di accesso a bandi pubblici (eventuale assegnazione di sede, finanziamenti pubblici etc.)



Svantaggi

- Vincoli sullo statuto
- Deposito del bilancio su piattaforma RUNTS
- Richiede gestione un po' più regolata.
(Probabile necessità di un tool gestionale)

Confronto



- Art. 1 - Costituzione e scopi
- Art. 2 - Competenza
- Art. 3 - Patrimonio
- Art. 4 - Ammissione e quote
- Art. 5 - Diritti dei Soci
- An. 6 - Recesso
- Art 7 - Organi
- Art 7- Assemblea dei Soci
- Capo 1 - Composizione
- Art. 9 - Assemblea Ordinaria
- Art. 19 - Assemblea Straordinaria
- Art. 11 - Formalità per la convocazione
- Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria
- ☐ Capo II° - Consiglio Direttivo
- Art. 13-Composizione
- Art. 14-Elezione
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Poteri
- Art. 17 - Validità delle adunanze
- An. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri
- ☐ Capo III° - Libri sociali obbligatori e facoltativi
- An. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
- Art. 20 - Libro giornale e libro inventario
- Art. 21 - Libri facoltativi
- ☐ Capo IV° - Collegio Sindacale
- An. 22 - Elezioni . .
- Art. 23 - Poteri
- .Art. 24 - Vacanza dei Sindaci
- Art, 25 - Gratuità, delle cariche sociali
- ☐ Capo V° - Votazioni e delibere
- .Art. 26 - Votazioni e delibere
- Art. 27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea
- Art. 28 - Chiusura delle votazioni
- Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio
- Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni
- Art. 31 - Organi dell'Assemblea?
- Art. 32 - Verbale di assemblea
- Art. 33' — Obblighi del Presidente
- ☐ TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA
- Art. 34 — Presidente
- Art. 35 - Segretario e Tesoriere
- ☐ DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 36 - Efficacia obbligatoria
- Art. 37 - Sanzioni disciplinari
- Art. 38 — Scioglimento della Sezione

- ART. 1 - COSTITUZIONE**
- ART. 2 - SEDE LEGALE**
- ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**
- ART. 4 - FINALITA'**
- ART. 5 - VOLONTARI**
- ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO**
- ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**
- ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**
- ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI**
- ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA**
- ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**
- ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**
- ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE**
- ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI**
- ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**
- ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**
- ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**
- ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE**
- ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**
- ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO**
- ART. 24 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**
- ART. 25 - INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA**
- ART. 26 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI**
- ART. 27 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE**
- ART. 28 - LO SCIOGLIMENTO**
- ART. 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**
- ART. 30 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**



Similitudini

1. **Costituzione e scopi/finalità:**
 - Entrambi gli statuti iniziano con articoli che definiscono la costituzione dell'associazione e i suoi scopi (Art. 1 Vecchio Statuto e Art. 1 Nuovo Statuto).
2. **Ammissione e diritti dei soci:**
 - Entrambi gli statuti prevedono articoli relativi all'ammissione dei soci (Art. 4 Vecchio Statuto e Art. 7 Nuovo Statuto) e ai loro diritti (Art. 5 Vecchio Statuto e Art. 8 Nuovo Statuto).
3. **Organi dell'associazione:**
 - Entrambi gli statuti prevedono la presenza di organi come l'Assemblea dei Soci (Art. 7 Vecchio Statuto e Art. 13 Nuovo Statuto) e il Consiglio Direttivo (Art. 13 Vecchio Statuto e Art. 17 Nuovo Statuto).
4. **Libri sociali:**
 - Entrambi gli statuti prevedono la tenuta di libri sociali (Art. 19-21 Vecchio Statuto e Art. 26 Nuovo Statuto).
5. **Scioglimento dell'associazione:**
 - Entrambi gli statuti prevedono articoli relativi allo scioglimento dell'associazione (Art. 38 Vecchio Statuto e Art. 28 Nuovo Statuto).
6. **Patrimonio e risorse economiche:**
 - Entrambi gli statuti trattano del patrimonio e delle risorse economiche (Art. 3 Vecchio Statuto e Art. 24 Nuovo Statuto).
7. **Formalità per la convocazione:**
 - Entrambi gli statuti specificano le formalità per la convocazione dell'assemblea. (Vecchio Statuto Art. 11, **Nuovo Statuto** Art. 14).



Differenze

1. **Assenza di scopo di lucro:**
 - **Nuovo Statuto** esplicitamente menziona l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili (Art. 3 Nuovo Statuto), mentre **Vecchio Statuto** non lo menziona esplicitamente.
2. **Volontari e lavoro retribuito:**
 - **Nuovo Statuto** dedica articoli specifici ai volontari (Art. 5) e al lavoro retribuito (Art. 6), temi non presenti in **Vecchio Statuto**.
3. **Principio del voto singolo:**
 - **Nuovo Statuto** introduce esplicitamente il principio del voto singolo (Art. 16), una testa un voto, che non è menzionato in **Vecchio Statuto ma implicito**. Limite al numero di deleghe cumulabili (se stesso + 2).
4. **Consiglio direttivo:**
 - Vecchio Statuto: 7 **membri**. Nuovo Statuto 3-5-7 membri in base al numero di soci. Se >60 7 membri come l'attuale.
5. **Organo di controllo:**
 - **Nuovo Statuto** prevede un articolo specifico per l'organo di controllo (Art. 23) lasciato opzionale salvo obblighi di legge, mentre in **Vecchio Statuto** il Collegio Sindacale è trattato in un capitolo separato (Capo IVo). Sono sostanzialmente differenti.
6. **Gratuità delle cariche sociali:**
 - **Vecchio Statuto** menziona la gratuità delle cariche sociali (Art. 25), mentre **Nuovo Statuto** si basa su regole ETS. Nelle organizzazioni di volontariato è vietato retribuire le cariche sociali, con l'eccezione dei membri dell'organo di controllo (art. 2397, c. 2, C.C.)



Scopo

Art 4 finalità

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) protezione civile ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative con particolare riguardo alle radiocomunicazioni;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art 1.

Scopo: cooperare con la Sede Centrale e il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi art. 3 Statuto Sociale A.R.I. Nazionale.

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
- b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
- c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
- d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
- e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia;
- g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
- h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

Vincolo ETS: aspetto sociale, educazione, promozione, cultura, ricerca



Volontari e dipendenti

Si intende volontari per la gestione dell'associazione. Non possono essere retribuiti.

Attualmente ARI Varese non ne ha, ma lo statuto ETS li prevede e li regola.

Dipendenti: Le associazioni ETS non possono avere più di un dipendente retribuito ogni 2 volontari.

I dipendenti non possono essere più del 5% del numero dei soci. (es 5 dipendenti ogni 100 soci)

Questi punti non si applicano ad ARI Varese, che non ha dipendenti.



Organo di Controllo

- Collegiale o Monocratico
- assicura che l'ente di riferimento osservi e rispetti le leggi in vigore;
- vigila sull'osservanza delle regole presenti nello statuto dello stesso ente;
- assicura che l'assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente siano adeguati;
- assicura che l'ente rispetti le proprie finalità solidaristiche e civiche, e che lavori per raggiungere i propri obiettivi di utilità sociale;
- infine, l'organo di controllo dell'ETS deve attestare che il bilancio sociale dell'ente – qualora presente – sia conforme alle norme indicate dal Ministero.



Organo di controllo

Non obbligatorio per piccole associazioni. Condizioni di obbligo:

- un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ai 150.000 euro;
- entrate, proventi, ricavi o rendite pari o superiori ai 300.000 euro;
- una media di dipendenti occupati durante l'esercizio pari o superiore a 7.
- qualora siano stati costruiti dei patrimoni rientranti in quanto stabilito nell'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia prevista dallo statuto dell'ETS, a prescindere dalla sua tipologia



Organo di controllo: nomina

Può essere monocratico. Almeno uno dei membri

- iscritto nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- iscritto nell'albo degli Avvocati;
- iscritto nell'albo dei Consulenti del lavoro;
- professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche;
- iscritto nel registro dei Revisori legali.



Attività non commerciali ApS

- attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi (più altre persone...) ad esempio i corsi.
- cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- somministrazione di alimenti e bevande:
 - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in maniera complementare e secondaria rispetto all'attività istituzionale;
 - tale attività non deve generare utili, è infatti necessario che le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siano a mera copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della medesima attività.



Nuovo regime IVA associazioni

Quindi, ad esempio, non dovrà avere partita IVA il circolo che non ha somministrazione di bevande e che non offre altri servizi a pagamento agli associati.

regime precedentemente in vigore l'attività istituzionale/statutaria di un'associazione svolta a favore dei soci, cioè quella non commerciale, era esclusa dal regime IVA

l'attività statutaria svolta a pagamento nei confronti dei soci l'associazione poteva emettere una semplice ricevuta non fiscale, evitando quindi l'emissione di una fattura

Con il nuovo regime, per queste attività sarà invece necessaria l'emissione di una fattura, anche se con IVA esente (cioè a 0% - Esente Art. 10 DPR 633/72).

tutta l'attività statutaria svolta a pagamento a favore dei soci delle associazioni culturali, ricreative, sindacali, di categoria, assistenziali, di promozione sociale ecc.... Ad esempio, quando un'associazione culturale svolge un corso a favore dei soci, al ricevimento del corrispettivo da parte del socio, si dovrà rilasciare fattura con IVA esente;

tutta l'attività di interesse generale, che rientra nei parametri di non commercialità, svolta a pagamento dagli Enti del Terzo Settore (ETS, ODV, APS);

Diversamente, il pagamento delle quote associative (quota d'iscrizione annuale), le donazioni\contributi liberali e i contributi pubblici, restano escluse dal campo IVA, ed in questo caso si continua ad emettere semplice ricevuta.

Da precisare che tutte le suddette attività sono considerate e rimangono non commerciali, quindi non si pagano imposte su redditi, anche se sarà necessario l'emissione di una fattura elettronica con IVA esente. Conseguentemente, le associazioni che non hanno P Iva perché svolgevano esclusivamente la propria attività statutaria con i soci, dovranno ora aprire P Iva ed emettere fattura elettronica nei casi sopra indicati.

[Obbligo partita IVA per tutti \(o quasi\) i circoli, club ed ETS: novità 2025 e soggetti esclusi - Investireoggi](#)